COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____)

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento
Articolo 2 Istituzione dell'imposta
Articolo 3 Presupposto dell'imposta
Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
Articolo 5 Esenzioni
Articolo 6 Misura dell'imposta
Articolo 7 Obblighi tributari e gestionali
Articolo 8 Versamenti
Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento
Articolo 10 Sanzioni
Articolo 11 Riscossione coattiva
Articolo 12 Rimborsi
Articolo 13 Funzionario Responsabile dell'imposta
Articolo 14 Contezioso
Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

Allegato A Tipologia strutture ricettive

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e ss.mm.ii..

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. È istituita l'imposta di soggiorno, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del bilancio comunale, gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, inclusi i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il gettito può altresì essere destinato al finanziamento di interventi in materia di sicurezza urbana, comprese le assunzioni a tempo determinato di personale della Polizia locale e la corresponsione dei compensi per le relative prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. L'Amministrazione comunale promuove il confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati, mediante l'istituzione di un apposito tavolo consultivo, al fine di condividere gli indirizzi relativi all'impiego di una quota pari al 25 per cento delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno effettivamente introitate nell'anno precedente, da destinare a iniziative di promozione turistica e di valorizzazione e sviluppo del commercio cittadino. Le proposte emerse nell'ambito del tavolo consultivo sono valutate dall'Amministrazione comunale ai fini della programmazione degli interventi.
4. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Busto Arsizio.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite dalla vigente normativa regionale, ubicate nel territorio del Comune. A tal fine si intendono tutte le strutture ricettive a vario titolo denominate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, hotel, hotel diffusi, residenze turistico-alberghiere, ostelli, , foresterie case e appartamenti per vacanze e residence, agriturismi, case per ferie, bed and breakfast, residence, alloggi vacanze, campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea.

2. Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi di cui all'art. 4 D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in L. n. 96 del 21 giugno 2017, intendendosi per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui all'articolo 3, e non risulta residente anagraficamente nel Comune di Busto Arsizio.

2. Al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta vengono attribuite le funzioni di riscossione del tributo e tutti gli adempimenti espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, provvede al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Busto Arsizio.

4. Il gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Inoltre, secondo l'articolo 4, comma 5-ter, D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture pubbliche e private del territorio regionale fino ad un massimo di 1 accompagnatore per paziente maggiorenne e di 2 accompagnatori per paziente minore di anni 18, limitatamente al periodo di ricovero nella struttura;

c) i soggetti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie oltre ai relativi accompagnatori fino ad un massimo di 1;

d) i soggetti portatori di handicap o invalidi in misura superiore al 60%, la cui condizione di disabilità sia certificate ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L n. 104 del 5 febbraio 1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. E' riconosciuta l'esenzione anche per 1 accompagnatore;

e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

f) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

g) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;

h) i soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione Comunale di Busto Arsizio;

i) il personale dipendente della struttura ricettiva, assunto con regolare contratto di lavoro;

l) gli studenti iscritti presso atenei aventi sede nella provincia di Varese, il cui soggiorno nella struttura ricettiva sia connesso ad esigenze di studio.

2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria che attesta le generalità del paziente e la durata del ricovero ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie successive. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria.

3. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), l), è subordinata al rilascio, da parte del soggetto passivo, al gestore di un'attestazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 .

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta di soggiorno è stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

2. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive in maniera che tenga conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione a stelle. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si procede per analogia.

3. L'imposta di soggiorno, è determinata per persona, per pernottamento e per tipologia e classificazione delle strutture ricettive, di cui all'Allegato A).

4. L'imposta si applica per tutti i mesi dell'anno.

5. L'imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura massima di dieci giorni consecutivi presso la medesima struttura ricettiva.

6. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

7. Il Comune di Busto Arsizio comunica preventivamente, con tutti gli strumenti idonei, alle strutture ricettive le aliquote dell'imposta ed eventuali variazioni o decorrenze.

Articolo 7

Obblighi tributari e gestionali

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Busto Arsizio sono tenuti a:

a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura medesima;

b) richiedere la compilazione delle apposite dichiarazioni, ai soggetti che intendono beneficiare delle esenzioni previste dall'articolo 5 del presente regolamento;

c) presentare all'Ufficio tributi del Comune dichiarazione periodica, esclusivamente in via telematica per il tramite della piattaforma messa a disposizione dall'Ente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento, contenente: il numero totale di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre solare precedente distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti ai sensi del presente Regolamento, il numero di notti di permanenza per ospite, l'ammontare dell'imposta dovuta e incassata, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione trimestrale va presentata anche se, nel periodo di riferimento, non vi siano stati pernottamenti o vi siano stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta. Alla dichiarazione periodica devono essere allegate eventuali attestazioni rilasciate dagli ospiti ai fini dell'esenzione di cui al precedente articolo 5.

d) presentare la dichiarazione annuale cumulativa prevista dall'art. 4, c. 1 ter, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e dall'art. 4, c. 5 ter, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo secondo le modalità approvate con decreto ministeriale.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Busto Arsizio con le modalità di cui al successivo comma 3. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze.

2. In caso di mancato versamento da parte dell'ospite il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria con diritto di rivalsa.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento, in coincidenza con la comunicazione di cui all'articolo 7, esclusivamente mediante il sistema PagoPA.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. l gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarle, dai decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997[1], e a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella parte I, Titolo I, Capo I del Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al D.Lgs. n. 173 del 5 novembre 2024[2], nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38 del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative del D.Lgs. n. 173 del 5 novembre 2024[3];

3. In caso di omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 1 lettera d) del presente Regolamento, , da parte del gestore della struttura

[1] Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
[2] Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali
[3] Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

ricettiva o soggetto assimilato, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 – comma 1-ter – del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e ss.mm.ii.[4]

4. In caso di omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione trimestrale di cui all'art. 7 comma 1 lettera c) del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 pari ad euro 100,00.

5. In caso di violazioni, commesse per lo stesso periodo di imposta, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, si provvede esclusivamente all'irrogazione della sanzione prevista al comma 2.

6. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii.[5] e di cui all'articolo 1, comma 792, della L. n. 160 del 27 dicembre 2019[6].

7. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. n. 689 del 24 novembre 1981[7].

8. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000[8]. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. n. 689 del 24 novembre 1981.

9. Si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento previste dall'articolo 14, comma 2, del Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato

[4] Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro»

[5] Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e all'accertamento delle omissioni e irregolarità nei versamenti, mediante avvisi motivati da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

[6] Esteso agli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo.

[7] Principi fondamentali e regole procedurali inerenti gli illeciti amministrativi.

[8] Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza versata può essere recuperata con compensazione nelle successive scadenze previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro mille la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione espressa del Comune.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici ai sensi dell'articolo 8 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 13

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. La Giunta comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, ivi compresa l'adozione della modulistica, e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 14 novembre 2024 "Testo unico della giustizia tributaria".

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° Marzo 2027.

2. Non si applicano le disposizioni previste all'articolo 10 - comma 4 – del presente Regolamento per i primi due trimestri di applicazione dell'imposta, nel caso in cui la violazione venga sanata entro 30 giorni dal termine stabilito.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

Allegato A

al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

nel Comune di Busto Arsizio

TIPOLOGIA STRUTTURE RICETTIVE
Alberghi a 5 stelle
Alberghi a 4 stelle
Alberghi a 3 stelle
Alberghi a 2 stelle
Alberghi a 1 stella
Bed & Breakfast
Altre strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale
Altre strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale